

Serie Ordinaria n. 2 - Mercoledì 10 gennaio 2024

## D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 20 dicembre 2023 - n. 20445

### Istituzione del divieto di pesca del carpione (salmo carpio) nel lago di Garda

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Visto il Regolamento regionale n. 5 del 9 dicembre 2013 per la tutela della fauna ittica e la disciplina dell'attività di pesca nel lago di Garda, e, in particolare:

- l'art. 7, comma 3, che prevede, per comprovate esigenze di tutela, la possibilità di istituire il divieto di pesca per una determinata specie ittica, anche con una durata pluriennale, previa verifica periodica dell'andamento della sua popolazione;
- l'art. 8 che individua la tipologia degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva, con particolare riferimento alla «firlindana da carpione»;
- l'art. 11 che individua la tipologia degli attrezzi consentiti per la pesca professionale, con particolare riferimento alla rete semplice «antanello»;

Richiamato il d.d.s n. 13872 del 16 novembre 2020 con il quale è stato prorogato per un triennio il divieto di pesca e detenzione del Carpione nel lago di Garda, specie ittica endemica gravemente minacciata e a serio rischio di estinzione;

Rilevato che a protezione della specie sono state adottate misure regolamentari finalizzate a conservare le originarie zone di frega con istituzione del divieto di accesso e di messa in posa delle reti da fondo; sono continuate le attività gestionali per sostenere la specie che, nel territorio bresciano, si sono concretizzate nella riproduzione artificiale in cattività presso idoneo impianto e nella attività ittiogenica svolta presso l'incubatoio ittico di Desenzano con interventi di fecondazione artificiale rigorosamente controllati su un numero limitato di riproduttori selvatici;

Ritenuto indispensabile continuare a garantire una idonea protezione della specie prorogando per un triennio il periodo di divieto assoluto di pesca, misura efficace se condivisa su tutto il bacino lacustre, prevedendo in particolare sulla sponda bresciana:

- il divieto di utilizzo dell'attrezzo denominato «firlindana da carpione» le cui caratteristiche sono definite all'art. 8, comma 3, lett. b), punto 1 del regolamento regionale n. 5/2013;
- il divieto di messa in posa della rete semplice «antanello» di cui all'art. 11, comma 1, lett. d), punto 4 del regolamento regionale n. 5/2013, ad una profondità maggiore di 50 metri, ad esclusione del periodo compreso tra il 20 giugno e il 20 agosto quando tale limite è ridotto a 20 metri;
- la possibilità di ridurre a 30 metri la profondità oltre la quale è vietata la messa in posa della rete antanello laddove siano presenti aree di frega della specie o siti di presenza del carpione meritevoli di particolare tutela;

Sentite la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento in data 28 novembre 2023 che adotteranno analoghi provvedimenti;

Dato atto che il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte ma una attività di competenza regionale;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale» e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la d.g.r. del 13 luglio 2023 n. XII/628 «IX PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2023», con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dott. Enzo Galbiati l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2. di istituire per un triennio dalla data del presente provvedimento, il divieto assoluto di pesca professionale e dilettantistica del Carpione del Garda con divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca, inclusa l'imbarcazione e relativo sito di approdo, di esemplari di Carpione;

3. di vietare, per la durata indicata al punto 2, l'utilizzo dell'attrezzo denominato «firlindana da carpione» le cui caratteristiche sono definite all'art. 8 comma 3 lettera b.1 del Regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5;

4. di vietare, per la durata indicata al punto 2, la messa in posa della rete semplice «antanello» di cui all'art. 11 comma 1 lettera d.4 del medesimo regolamento regionale, ad una profondità maggiore di 50 metri, ad esclusione del periodo compreso tra il 20 giugno e il 20 agosto quando tale limite è ridotto a 20 metri fermo restando il divieto di utilizzo dell'attrezzo come previsto dallo stesso articolo dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 novembre al 15 gennaio;

5. di fissare, con successivo provvedimento, a 30 metri la profondità oltre la quale è vietata la messa in posa della rete antanello laddove siano presenti aree di frega della specie o siti di presenza del carpione meritevoli di particolare tutela;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione del Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento, al Corpo di Polizia provinciale di Brescia, ai Carabinieri Forestali di Brescia, ai rappresentanti dei pescatori di professione, alle associazioni di pesca riconosciute;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL di Regione Lombardia.

Il dirigente  
Enzo Galbiati